



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Valutazione e Controlli

23 dicembre 2019

Presentazione	2
OIC (Organismo Italiano di Contabilità)	3
OIV (Organismo Italiano di Valutazione)	5
Principi di revisione	7
Controlli interni	10

Presentazione

Cara/o collega,

abbiamo il piacere di presentarti l'undicesimo numero dell'Informativa "Valutazione e controlli".

Il nostro obiettivo è quello di soffermarci sulle numerose novità in materia di Principi Contabili e Principi Italiani di Valutazione, nonché "informare" costantemente i lettori sulle varie pubblicazioni degli organismi di cui il Consiglio Nazionale è parte attiva.

L'informativa rappresenta uno strumento di facile consultazione, in quanto prevede la possibilità di recuperare i documenti richiamati tramite collegamenti ipertestuali, "riducendo" i relativi tempi di ricerca.

Si spera di offrire, in tal modo, uno strumento agile, rapido e di efficace comunicazione e diffusione delle iniziative, degli studi e dei prodotti dell'area "Valutazione e Controlli" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'evidente interesse che ci è stato dimostrato, rappresenta per noi uno stimolo avendo come principale prerogativa quella di preservare le effettive esigenze della professione. Pertanto, saremo lieti di ricevere consigli, suggerimenti e/o spunti di riflessione per migliorare questa iniziativa.

Buona lettura

Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,
Principi contabili e di valutazione,
Sistema di amministrazione e controllo*



Il “Questionario sul modello contabile del *Leasing*” dell’Organismo Italiano di Contabilità

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in data 4 dicembre 2019 un [“Questionario sul modello contabile del *Leasing*”](#), a cui è possibile dare risposta entro il 6 marzo 2020.

Il Questionario, compilabile anche direttamente via *internet*, rientra nello svolgimento delle attività istituzionali dello *standard setter* nazionale a cui il disposto di legge richiede anche di supportare l’attività normativa del Parlamento e degli Organi Governativi in materia contabile (art. 9-*bis*, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 38/2005).

La Relazione ministeriale al D.Lgs. 139/2015 spiega che la riforma del bilancio non è intervenuta sulla contabilizzazione delle operazioni di *leasing* in quanto è stato ritenuto preferibile “... mantenere l’attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul *leasing* e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”.

La contabilizzazione dei beni posseduti in locazione è, d’altra parte, un tema di bilancio da sempre dibattuto da tecnici e studiosi a livello nazionale e internazionale.

Ai nostri fini, basti premettere che, ad oggi, le società di capitali locatrici ed utilizzatrici che applicano le norme del codice civile adottano il cosiddetto “metodo patrimoniale” per l’iscrizione dei beni in locazione. In particolare, le società utilizzatrici non iscrivono il bene come attività patrimoniale sino a quando lo stesso non è eventualmente riscattato, imputando il corrispettivo dei canoni come un

costo di competenza alla voce “B 8) Per godimento di beni di terzi” del conto economico. Sono richieste per le società non piccole, a partire dalla riforma organica del diritto societario (D.Lgs. 17/2003), appositi obblighi di informativa da rendere in nota integrativa (art. 2427, co. 1, n. 22, c.c.) nel caso in cui la locazione sia qualificabile come “finanziaria”.

La pubblicazione dell’IFRS 16, *Leasing*, nel 2016 con la successiva entrata in vigore obbligatoria del Principio (a partire dal 1° gennaio 2019) per i soggetti *IFRS compliant* ha di fatto concluso il percorso di revisione del quadro regolatorio richiamato dalla citata relazione.

Una volta riportati *background* e generalità, al partecipante è richiesto di fornire la propria opinione in merito ai seguenti temi:

- se sono state riscontrate problematiche dall’utilizzatore nella contabilizzazione delle operazioni di locazione secondo il modello in uso nel bilancio d’esercizio (metodo patrimoniale, senza informativa obbligatoria per le società di piccole dimensioni *ex art. 2435-bis, c.c.*) e nel bilancio consolidato (metodo finanziario per le operazioni di locazione finanziaria);
- se si ritiene che l’adozione del metodo finanziario nei contratti di locazione - il quale prevede, sulla falsa riga di quanto previsto dallo IAS 17, *Leasing*, il trasferimento della parte prevalente dei rischi e dei benefici e l’iscrizione del bene locato nell’attivo dello stato patrimoniale dell’utilizzatore con conseguente



iscrizione del debito nel passivo per canoni futuri da pagare - sia ritenuto in grado fornire una migliore rappresentazione rispetto al modello attuale. La domanda successiva chiede se l'adozione di un modello articolato sullo IAS 17, *Leasing*, debba prevedere semplificazioni applicative rispetto alle disposizioni richieste dallo IASB;

- se si ritiene che l'adozione di un modello articolato sul già richiamato IFRS 16, *Leasing* - il cui trattamento prevede la valorizzazione del diritto di utilizzo (criterio del diritto d'uso) del bene nell'attivo e l'iscrizione nel passivo del debito - comporti una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione. Viene, poi, chiesto se l'adozione di un modello basato sull'IFRS 16 debba prevedere modificazioni o semplificazioni applicative rispetto alle richiamate disposizioni richieste dallo IASB;
- la necessità/l'utilità di prevedere, in caso di cambiamento normativo, semplificazioni per le imprese di minori dimensioni (piccole società e micro imprese).



VIII Convegno Internazionale OIV: *New Challenges in Business Valuation*

Già nell'editoriale del primo numero della nuova Rivista rilanciata dall'Organismo Italiano di Valutazione, unitamente al CNDCEC, il prof. Mauro Bini dell'Università Bocconi, ha cercato di individuare le nuove sfide che la valutazione d'azienda, al giorno d'oggi, è chiamata ad affrontare, in quanto continuamente sollecitata a rispondere alle problematiche che scaturiscono dall'evoluzione dei modelli competitivi e di *business*, dallo sviluppo dei mercati finanziari, dalle modifiche regolamentari o nei principi contabili.

Su tale scia, il 4 novembre 2019, presso l'Università Bocconi di Milano si è tenuto l'VIII Convegno Internazionale OIV sulla Valutazione d'Azienda, "*New Challenges in Business Valuation*".

Il convegno, il cui video è disponibile sul sito della Fondazione OIV, www.fondazioneoiv.it, ha illustrato le problematiche di maggior rilievo nel campo della valutazione di aziende, di partecipazioni, di titoli azionari e di beni intangibili.

In particolare, gli *standard* globali di valutazione continuano ad evolversi. Alla luce di ciò, nel gennaio 2019, l'IPEV Board (*International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines Board*) ha firmato un'intesa con l'IVSC (*International Valuation Standards Council*) con l'obiettivo di promuovere la coerenza tra le Linee Guida della commissione IPEV e gli *International Valuation Standards*, nonché massimizzare la fiducia degli investitori.

Un interessante *focus* in campo valutativo è stato posto sulle conseguenze che la digitalizzazione - intesa come il processo di conversione dei dati in un formato leggibile da computer - potrebbe produrre sul processo di valutazione delle aziende.

Nel dettaglio, così come ha spiegato *Wolfgang Ballwieser*, professore all'Università di Monaco, la digitalizzazione non deve andare a modificare i metodi di valutazione già esistenti, bensì ha il compito di introdurre nuovi oggetti e spunti di riflessione, nonché offrire nuove opzioni agli strumenti di valutazione idonei a supportare la proiezione dei flussi di cassa, l'attualizzazione e la ricerca di multipli.

Un altro spunto di riflessione è stato offerto da *Christian Mouillon*, *Global Senior Advisor* presso *Duff and Phelps*, che ha analizzato il punto di vista degli *shareholder* e *stakeholder*, i principali destinatari delle valutazioni aziendali. Nel dettaglio, il processo valutativo dovrebbe concentrarsi su uno spettro più ampio di valori e fattori - anche esterni - di cui raramente si tiene conto, al fine di prevedere sia i rischi attuali che futuri delle imprese.

Al convegno è intervenuto anche *David Dufendach*, amministratore delegato della società *Alvarez & Marsal Valuation Services LLC*, specializzato nella valutazione delle aziende, attività immateriali, titoli e strumenti derivati. Oggi, i processi valutativi dovrebbero avere come *focus* le PFI - Informazioni Finanziarie Potenziali - al fine di sviluppare tassi di sconto coerenti con i profili di rischio.



Inoltre, valutazioni attendibili non presuppongono solamente solide basi teoriche, competenza ed esperienza, ma il professionista chiamato a valutare, partendo dalla consapevolezza che in tema di valutazione d'azienda vi sia poco o nulla di definitivo, dovrebbe svolgere l'incarico con un occhio scettico, nonché confrontare le informazioni fornite dal *management* con i dati esterni disponibili, eseguendo un *backtest*.



La revisione legale nelle nano-imprese

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha posto in pubblica consultazione dal 6 al 20 novembre il documento “La revisione legale nelle nano-imprese – Riflessioni e strumenti operativi”.

Il documento, che verrà presto diffuso nella sua versione definitiva agli esiti delle osservazioni pervenute, ha un duplice obiettivo: da una parte, perimetrare il fenomeno, dal punto di vista dei principi internazionali di revisione, definendo la nano-impresa; dall'altra, offrire una serie di suggerimenti ed approfondimenti in merito a possibili declinazioni dei principi internazionali di revisione in tali realtà produttive.

Gli approfondimenti e suggerimenti riguardano l'approccio di revisione nelle nano-imprese (con particolare riferimento alla fase di pianificazione dell'incarico, alla determinazione della significatività generale e operativa, alle procedure di risposta al rischio), nonché l'applicazione delle procedure di revisione previste dall'ISA (Italia) n. 402 “Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi”.

L'esigenza di un documento specifico per la revisione delle nano-imprese consegue all'intervento del legislatore della riforma della crisi d'impresa che ha abbassato le soglie di

esenzione dall'obbligo di revisione dei bilanci, ampliando notevolmente la platea di società che da ora in avanti saranno soggette a detto obbligo, ricomprendendovi anche realtà aziendali di dimensioni molto ridotte.¹

Gli incarichi di revisione anche in questi contesti aziendali di minori dimensioni o “nano-imprese” dovranno essere svolti seguendo gli stessi *standard* professionali di riferimento (i principi di revisione internazionali ISA Italia) in vigore dal 1° gennaio 2015 elaborati per essere applicati a tutti gli incarichi anche in quelli di società quotate e negli altri Enti di interesse pubblico.

La difficoltà di applicare gli stessi *standard* professionali di riferimento per lo svolgimento degli incarichi di revisione in contesti aziendali di ridotte o ridottissime dimensioni è la motivazione che ha indotto il CNDCEC ad elaborare il documento in commento.

Già nel 2018 il CNDCEC aveva prodotto il documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” a favore di una revisione “scalata”.

Ancor di più il documento sulla revisione delle nano-imprese rappresenta uno strumento operativo per adattare l'approccio di revisione nello svolgimento degli incarichi di revisione dei bilanci delle nano-imprese, nell'ambito degli attuali *standard* professionali di

¹ Il legislatore è intervenuto dapprima con il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e da ultimo con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55. Allo stato attuale la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.



riferimento, scegliendo le tecniche di revisione più appropriate alle peculiarità dell'incarico.

Il documento sulla revisione delle nano-imprese non rappresenta un principio *stand-alone*, giacché il revisore di una nano-impresa non può prescindere dalla conoscenza e dalla comprensione di tutti i principi ISA Italia e deve essere letto congiuntamente al volume "Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni" che rappresenta l'ossatura metodologica e operativa del processo di revisione suggerita dal CNDCEC.

Dopo avere interpretato il concetto di nano-impresa sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, il documento suggerisce una strategia di revisione che privilegi le procedure di validità piuttosto che le procedure di conformità quale risposta più appropriata ed efficiente al rischio residuo.

Infine, il documento offre nell'ultimo capitolo un approfondimento in merito all'applicazione delle procedure di revisione previste dall'ISA (Italia) n. 402 "Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi".

In effetti, quest'ultimo principio di revisione tratta una circostanza ricorrente nelle nano-imprese. La maggior parte di esse, proprio per le loro dimensioni minime, non gestisce al proprio interno il sistema informativo-contabile. Poiché l'informativa finanziaria e societaria è, nella maggior parte dei casi, interamente prodotta presso un soggetto terzo (dottore commercialista, esperto contabile, ecc.) nasce la necessità di procedure differenti che coinvolgono due "famiglie" di professionisti (i revisori e i contabili).

Corso e-learning revisione legale 2019

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso disponibile *on-line*, sulla piattaforma *Concerto* per la formazione a distanza dei commercialisti, il nuovo corso *e-learning* in materia di revisione legale dei conti 2019 utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39.

Il corso è incentrato sulle novità legate alla riforma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e successive modifiche, con particolare riferimento ai nuovi obblighi degli organi di controllo societario e alla metodologia di revisione sviluppata dal Consiglio Nazionale per la revisione legale nelle nano-imprese.

Come di consueto, il corso *e-learning* 2019 è offerto gratuitamente agli iscritti nel nostro Albo e agli iscritti nel solo registro dei revisori legali e consentirà di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l'anno 2019 in quanto è articolato in un numero di ore pari a 20 ed avrà ad oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale.

Di seguito il programma del corso *e-learning* 2019.

TITOLO	N° ORE	RELATORE
La revisione legale nella crisi d'impresa	1	Raffaele Marcello
La nuova definizione di Crisi e Insolvenza: soggetti coinvolti e tempistiche di recepimento	1	Cristina Bauco
Le novità in tema di adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile: impatti per gli <i>stakeholder</i>	1	Nicola Cavalluzzo



PRINCIPI DI REVISIONE

La valutazione dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile	1	Marcello Pollio
Le responsabilità degli organi di controllo	1	Niccolò Abriani
Il collegio sindacale nella liquidazione giudiziale	1	Cristina Bauco
I modelli predittivi della crisi d'impresa	1	Emanuela Mattia Cafaro
Metodologie di rappresentazione e costruzione dei flussi di cassa	1	Alessandro Gaetano
Le verifiche del revisore degli indicatori di allerta del CNDCEC	1	Raffaele D'Alessio
Metodologie di calcolo del <i>debt service coverage ratio</i> (DSCR)	1	Matteo Pozzoli
Costruzione del budget finanziario mensilizzato con orizzonte 6 mesi	1	Valerio Antonelli
I principi contabili per la crisi d'impresa	2	Simone Scettri
La revisione legale nelle nano imprese	1	Laura Pedicini
Le procedure di validità nella revisione delle nano imprese	1	Alessandro Gigliarano
La continuità aziendale (ISA 570): casi ed esempi di prassi professionale	1	Luisa Polignano
Il giudizio di revisione nella crisi di impresa: casi ed esempi di prassi professionale	2	Giorgio Acunzo
Il principio ISA (Italia) n. 402 sulla esternalizzazione dei servizi	1	Ermando Bozza
Il principio SA 250 B - Le verifiche periodiche per la crisi d'impresa	1	Paola D'Angelo



Art. 379 del Codice della crisi e denuncia al Tribunale

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 379 del Codice della crisi, l'art. 2477 c.c. si compone di sei commi, l'ultimo dei quali stabilisce espressamente che nelle s.r.l. trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2409 c.c. anche se la società è priva dell'organo di controllo.

Ne derivano corollari di una certa rilevanza.

Preliminarmente, la disposizione vuole porre fine al noto dibattito sorto in dottrina all'indomani della riforma del diritto societario del 2003 e risolto dalla giurisprudenza con orientamenti oscillanti circa la legittimazione a presentare la denuncia al tribunale da parte del collegio sindacale.

È solo il caso di rammentare che l'art. 2477, quarto comma, c.c. prevede che laddove si sia nominato un organo di controllo anche monocratico (vale a dire collegio sindacale o sindaco unico) sono applicabili le disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a.

Facendo leva su quanto disposto nel summenzionato art. 2477, quarto comma, c.c., un orientamento riconosceva all'organo la legittimazione al ricorso ex art. 2409 c.c., anche in assenza di previsioni che, nella disciplina delle s.r.l. vi facessero esplicito rinvio: si doveva trattare, però, di organo di controllo di s.r.l. tenute alla nomina obbligatoria, al verificarsi dei presupposti indicati nell'art. 2477 c.c.

La modifica operata tramite l'entrata in vigore dell'art. 379, avvenuta il 16 marzo 2019, non lascia spazio a ulteriori dubbi interpretativi.

Può ritenersi assodato che nelle s.r.l., a prescindere dalle ipotesi in cui si renda

obbligatoria la nomina, il collegio sindacale (previa deliberazione assunta collegialmente e relativa verbalizzazione) o il sindaco unico (previa decisione e relativa verbalizzazione) possono comunque presentare il ricorso al Tribunale nei casi in cui abbiano un fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società.

Del pari è a dirsi per i soci, per la legittimazione dei quali la legge richiede che detengano 1/10 del capitale sociale (partecipazione richiesta dall'art. 2409 c.c. per le s.p.a. c.d. chiuse).

Per quanto concerne l'emersione della crisi e gli interventi che il Codice della crisi impone all'organo di controllo, è doveroso interrogarsi se, a seguito della segnalazione di fondati indizi di crisi effettuata all'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 14 del Codice della crisi, ovvero a seguito dello scambio di informazioni con il revisore legale che avrà provveduto a effettuare tale segnalazione, il collegio sindacale o il sindaco unico medesimo possano in ogni caso procedere in via autonoma con il ricorso ex art. 2409 c.c. laddove l'organo di amministrazione non fornisca risposte o fornisca risposte non adeguate. Allo stesso modo andrà chiarito quando, aperto il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'art. 19 del Codice della crisi, l'organo di controllo potrà esercitare la denuncia al Tribunale.

Sulla rilevanza dell'istituto è tornato ad esprimersi il Giudice di legittimità con la [sentenza n. 18770 del 12 luglio 2019](#) il quale, in occasione della perimetrazione dei doverosi



CONTROLLI INTERNI

poteri ascrivibili all'organo di controllo di s.p.a. e di s.r.l. pone in evidenza la versatilità della denuncia ex art. 2409 c.c.

Più precisamente, la Corte di Cassazione osserva che si tratta *“di uno strumento estremamente duttile, il quale permette l'immediata ispezione o l'adozione dei provvedimenti provvisori”, di cui all'art. 2409 c.c., comma 4 (secondo il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 31, abrogato nel 2009, anche con decreto presidenziale urgente inaudita altera parte) il cui contenuto si attegga lungo una ampia linea di atipicità relativa ai provvedimenti sulla gestione: dalla limitazione ai poteri gestori alla loro temporanea sospensione; dall'inibitoria al compimento di dati atti all'ordine di compiere un facere specifico, come la redazione di un nuovo bilancio emendato o il deposito della relazione sulle attività compiute; dall'affidamento della tenuta della contabilità ad un terzo alla nomina di un ausiliario, senza revocare gli organi sociali, affidandogli specifici compiti, per un tempo limitato, se del caso insieme all'inibitoria di date condotte da parte di quelli”*.

Del resto, come chiarito dalla stessa Cassazione, la semplice minaccia di far ricorso al giudice può rappresentare per gli amministratori un deterrente al proseguimento di attività contrarie ai principi di corretta amministrazione (cfr. Cass. civ., I sez., 29 dicembre 2017, n. 31204, secondo la quale: *“Compito essenziale dei sindaci è vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma ha esplicitato e che in precedenza poteva ricondursi all'obbligo di vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo, secondo la diligenza professionale ex art. 1176 c.c.: dovere del collegio sindacale non è quello di valutare l'opportunità della scelta gestoria, ma di*

verificare che gli amministratori compiano la medesima nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, nelle concrete circostanze.

A fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno dunque l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere (se non di intervento sulla gestione, che non compete se non in casi eccezionali, certamente) di sollecitazione e denuncia doverosi per un organo di controllo.

Solo un più penetrante controllo, fatto di attività informative e valutative, può dare concreto contenuto all'obbligo di tutela degli essenziali affidati al collegio sindacale, cui non è consentito di rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell'amministratore, quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge, al contrario dovendo il primo individuarle e segnalarle ad amministratori e soci, non potendo assistere nell'inerzia alle altrui condotte dannose: senza neppure potersi limitare alla richiesta di chiarimenti all'organo gestorio, ma dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le cd. azioni correttive necessarie”).



Hanno collaborato a questo numero

Cristina Baucò

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Raffaele D'Alessio

Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale

Nicola Lucido

Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Laura Pedicini

Ricercatrice area revisione legale CNDCEC

Matteo Pozzoli

Esperto CNDCEC

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

